# Oliviero Diliberto

# La satira e il diritto: una nuova lettura di Horat., *sat.* 1.3.115-117

## Estratto dagli Annali del Seminario Giuridico dell'università degli Studi di Palermo

(AUPA)

Volume LV (2012)



### ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO

università degli studi di palermo (AUPA)

DIRETTORE
Gianfranco Purpura

CONDIRETTORE
Giuseppe Falcone

### COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppina Anselmo Aricò Palermo Christian Baldus Heidelberg Jean-Pierre Coriat Paris Lucio De Giovanni Napoli Oliviero Diliberto Roma Matteo Marrone Palermo Ferdinando Mazzarella Palermo Enrico Mazzarese Fardella Palermo Javier Paricio Madrid Beatrice Pasciuta Palermo Salvatore Puliatti Parma Raimondo Santoro Palermo Mario Varvaro Palermo Laurens Winkel Rotterdam

#### COMITATO DI REDAZIONE

Monica De Simone (coordinamento), Giacomo D'Angelo, Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Dipartimento IURA - Diritti e tutele nelle esperienze giuridiche interne e sovranazionali. Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: redazioneaupa@unipa.it

# INDICE DEL VOLUME

M. MARRONE, Per il centenario degli <i>Annali del</i> Seminario Giuridico dell'Università di Palermo	Ι
GAIO: PROFILI CONCETTUALI E MODELLI DIDATTICI. Seminario internazionale di Dottorato di Ricerca (Palermo, 20 marzo 2012).	
M. AVENARIUS, L'adizione dell'eredità e la rilevanza della volontà nella prospettiva di Gaio	9
C. BALDUS, I concetti di <i>res</i> in Gaio tra linguaggio pragmatico e sistema: il commentario all'editto del <i>praetor urbanus</i>	41
M. BRUTTI, Gaio e lo ius controversum	75
G. FALCONE, Osservazioni su Gai 2.14 e le res incorporales	125
R. MARTINI, Gaio e le Res cottidianae	171
A. CUSMÀ PICCIONE, Vincoli parentali e divieti matrimoniali: le innovazioni della legislazione del IV sec. d.C. alla luce del pensiero cristiano	189
G. D'ANGELO, Occupazione clandestina e lex Plautia de vi	279
G. D'ANGELO, Un'ipotesi sull'origine del <i>non usus</i>	293
M. DE SIMONE, Una congettura sull'arcaico filiam abducere.	321
O. DILIBERTO, La satira e il diritto: una nuova lettura di Horat., <i>sat.</i> 1.3.115-117	385

M. MIGLIETTA, «Il terzo capo della <i>lex Aquilia</i> è, ora, il secondo». Considerazioni sul testo del plebiscito aquiliano alla luce della tradizione giuridica bizantina	403
J. PARICIO, <i>Persona</i> : un retorno a los orígenes	443
G. PURPURA, Gli <i>Edicta Augusti ad Cyrenenses</i> e la genesi del SC Calvisiano	463
M.V. SANNA, Spes nascendi - spes patris	519
R. SANTORO, Su D. 46.3.80 (Pomp. 4 ad Quintum Mucium)	553
A.S. SCARCELLA, Il bilinguismo nei fedecommessi e il ruolo di intermediario del giurista tra istituti giuridici romani e <i>novi cives</i> , come strumenti di integrazione sociale	619
S. SCIORTINO, «Denegare actionem», decretum e intercessio.	659
M. VARVARO, Gai 4.163 e la struttura della formula arbitraria nell'agere ex interdicto sine poena	705

### OLIVIERO DILIBERTO

# La satira e il diritto: una nuova lettura di Horat., *sat.* 1.3.115-117

#### ABSTRACT:

A new interpretation of Horat., sat. 1.3.115-117 confirms the poet's particular attention to (and knowledge of) the technical juridical subjects. The examination of his verses enables us to explain the text in the light of the contemporary jurisprudential controversies concerning the notion of 'arbor' and the proposition of the 'actio ex lege XII tab.' or of the 'actio ex lege Aquilia' in case of damage of other people's plants.

#### PAROLE CHIAVE:

Orazio, Trebazio Testa, sacrilegium, actio de arboribus succisis, actio arborum furtim caesarum, actio ex lege Aquilia.

SOMMARIO. 1. Horat., sat. 1.3.115-117 tra satira e diritto. 2. Orazio: la conoscenza (e l'impiego parodistico) del diritto. 3. La cerchia intellettuale dell'autore e i giuristi coevi. 4. Orazio e Trebazio Testa: le res sacrae e il taglio delle piante altrui. 5. La discussione giurisprudenziale sulla nozione di arbor e la concorrenza tra actio decemvirale e actio ex lege Aquilia. 6. L'ironia nascosta e la soluzione giuridica del poeta.

1. In un recente contributo <sup>1</sup> mi è capitato di richiamare l'attenzione degli studiosi su alcuni passi oraziani dai quali si evince come il poeta impiegasse non pochi riferimenti alla Legge delle XII Tavole a scopo parodistico, dimostrando, al contempo, una non comune conoscenza dell'antica raccolta normativa e, insieme, la consapevolezza che anche il suo pubblico potesse riconoscere quei riferimenti – altrimenti il gioco ironico sarebbe stato evidentemente inutile – senza bisogno che essi venissero spiegati ai lettori (o agli ascoltatori).<sup>2</sup>

Nel medesimo contributo proponevo, ancorché solo di sfuggita, in una lunga nota,<sup>3</sup> una suggestione relativa ad uno dei testi esaminati, tratto dalle Satire oraziane, che intendo oggi approfondire, sviluppare e in qualche misura senz'altro affinare (con alcune nuove proposte interpretative).

Osserviamo, dunque:

Horat., sat. 1.3.115-117 nec vincet ratio hoc, tantundem ut peccet idemque, qui teneros caules alieni fregerit horti et qui nocturnus sacra divum legerit.

Si tratta di un testo molto noto.

Polemizzando con le idee degli stoici, Orazio sostiene che non possano essere messi sullo stesso piano quanti si sono macchiati di qualunque tipo di "peccato", ma che, viceversa, si debba tener sempre conto della maggiore o minore gravità di ciascuno di essi: evidente, in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> O. DILIBERTO, Ut carmen necessarium (Cic. leg. II, 59). Apprendimento e conoscenza della Legge delle XII Tavole nel I sec. a. C., in M. CITRONI (a cura di), Letteratura e civitas. Transizioni dalla Repubblica all'Impero. In ricordo di E. Narducci, Pisa 2012, 141 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> O. DILIBERTO, *Ut carmen*, cit.,151 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> O. DILIBERTO, *Ut carmen*, cit., 155 ss. e ivi nt. 46.

questo caso, l'influenza epicurea.4

Così, al fine di esemplificare efficacemente (e in misura chiara a tutti) il proprio pensiero, il poeta menziona due fattispecie, entrambe certo riprovevoli, ma tra loro di differente, macroscopica gravità: chi ha spezzato (*fregerit*) i cavoli ancora teneri nell'orto altrui e chi ha sottratto di notte i *sacra* dedicati agli dei.

La prima fattispecie (strappare i cavoli dal terreno altrui) può essere ricondotta all'illecito danneggiamento di piante: esempio tipico, questo, di un fatto che può essere perseguito attraverso una pluralità di azioni: <sup>5</sup> come ovvio, si tratta dell'*actio de arboribus succisis* e/o *arborum furtim caesarum*, nonché dell'*actio ex lege Aquilia*. Ora, mentre è certo che l'origine della perseguibilità (con la pena di venticinque assi) sia di origine decemvirale, <sup>6</sup> tutte le altre questioni (quale delle prime due azioni sia ascrivibile alle XII Tavole e quale pretoria; se si tratti di un'unica azione con denominazioni diverse o di due azioni distinte; <sup>7</sup> concorrenza o cumulabilità di esse rispetto all'*actio* nascente dalla *lex Aquilia*, e così via), sono aperte ed assai dibattute in dottrina. <sup>8</sup>

Tali discussioni esulano, tuttavia, dai circoscritti intendimenti di queste mie pagine, anche se non escludo che l'esame del testo oraziano possa comunque apportare qualche utile contributo anche alla riflessione in merito ad esse. Di sicuro, per ciò che qui ora interessa, il poeta impiega un esempio che opera un diretto riferimento ad un illecito civile sicuramente di origine antica, ma certo disciplinato dal diritto romano coevo ad Orazio, con le specificazioni di cui dirò

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> P. FEDELI, Commento e note, in Orazio. Tutte le poesie, Torino 2009, 821.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Per tutti, in tal senso, P. VOCI, *Azioni penali in concorso tra loro*, in SDHI 65, 1999, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr. infra § 5.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Per i limitati intendimenti di questo contributo, il punto è irrilevante. Mi limito pertanto a rinviare a U. BRASIELLO, v. 'Actio de arboribus succisis', in NNDI I.1, Torino 1957, 258 s. (ivi letteratura precedente) e, più di recente, M. TALAMANCA, Delitti e pena privata nelle XII Tavole, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI e M.F. CURSI (a cura di), Forme di responsabilità in età decemvirale, Napoli 2008, 52 e ivi nt. 17, 94 e M.F. CURSI, Danno e responsabilità extracontrattuale nella storia del diritto privato, Napoli 2010, 5. Cfr. anche la letteratura citata alle note dei successivi §§ 4-6.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Per i riferimenti essenziali alla dottrina v. *infra* §§ 4-6.

appresso, in sede conclusiva.9

La seconda fattispecie menzionata da Orazio (furto di *res sacrae*) configura invece – piuttosto evidentemente – un *crimen sacrilegii.* Come noto, si tratta di un illecito pubblico antichissimo, <sup>11</sup> per il quale Cicerone (*leg.* 2.9.22) – nell'immaginaria descrizione dell'ordinamento ideale – scomoda addirittura la formula sanzionatoria del *paricidas esto* e per il quale Valerio Massimo (1.1.13) evoca la *poena cullei*, cioè proprio la sanzione prevista per il parricida. La fattispecie criminosa in esame, pur risalente al periodo arcaico, era stata peraltro assimilata al peculato nel I sec. a.C., in forza di una *lex Iulia.* <sup>12</sup>

L'enorme sproporzione tra le due fattispecie (ancorché entrambe illecite) era funzionale, con tutta evidenza, per dimostrare la fallacia della dottrina stoica, che le poneva indifferentemente sullo stesso piano.

La lettura del testo sembrerebbe, dunque, piuttosto semplice per il lettore (o l'ascoltatore) medio: testimonia in tal senso anche la sostanziale scarsa attenzione prestata dai commentatori antichi ai versi in esame (Ps. Acron. e Porph., *in Horat. serm.* 1.3.115 e 117). Nessuna persona sensata poteva, infatti, pensare di mettere sullo stesso piano un illecito privato così banale come lo strappare i cavoli dal terreno altrui e il *sacrilegium*.

Si può, tuttavia, provare a leggere il passo anche sotto altri punti di vista: anticipando, infatti, quanto emergerà al termine dell'indagine, ritengo che il testo oraziano possa prestarsi a diversi livelli di lettura (e dunque anche di interpretazione), a seconda della tipologia dei destinatari.

Procediamo, però, con ordine.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cfr. *infra* §§ 5 e 6.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Sul punto, basti in questa sede rinviare a F. GNOLI, Ricerche sul crimen peculatus, Milano 1979, 104 ss. e B. SANTALUCIA, Diritto e processo penale nell'antica Roma<sup>2</sup>, Milano 1998, 200 e ivi nt. 45: ivi letteratura.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Lex Num. 5 (Fest., v. terminus [505 L.]; Dion. Hal. 2.74.3 = FIRA, I, 11; G. FRANCIOSI (a cura di), Leges regiae, Napoli 2003, 113): per tutti v. di recente M. VINCI, Fines regere. Il regolamento dei confini dall'età arcaica a Giustiniano, Milano 2004, 185 s. e ivi nt. 8 (con letteratura precedente).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 200.

### 2. Due, necessarie, premesse.

In primo luogo, Orazio mostra una conoscenza davvero fuori dal comune delle problematiche giuridiche: impiega infatti, con assoluta frequenza, la terminologia tratta dal diritto – quello antico e quello a lui coevo – a fini parodistici (e non solo); ma spesso affronta egli stesso, *ex professo*, tematiche squisitamente giuridiche, con proprietà di linguaggio (compatibilmente con le esigenze poetiche) e evidenti competenze di merito: gli esempi sono innumerevoli, precisi e del tutto peculiari dell'opera oraziana, rispetto agli altri poeti latini del I sec. a. C. <sup>13</sup>

Il poeta dimostra di conoscere il più antico diritto romano (con particolare riferimento alle XII Tavole), <sup>14</sup> ma anche il diritto a lui coevo, quello sostanziale come quello processuale, il privato come il criminale: molte delle fonti oraziane in tal senso sono state adeguatamente esaminate dai giusromanisti, dalla celebre satira sul seccatore, ricca di riferimenti alla procedura civile romana (e la celebre citazione dell' *antestari*), <sup>15</sup> alla disciplina concernente la proprietà

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Una completa disamina in R. HASSAN, L'uso di termini giuridici in poeti latini del I sec. a. C., Tesi dottorale. Scuola dottorale interuniversitaria internazionale in "Diritto europeo, storia e sistemi giuridici dell'Europa". Sez. diritto europeo su base storico-comparatistica, Ciclo XXII, a.a. 2099-2010, 79 ss. per i testi orazioni connessi a vario titolo al diritto romano (e 81 nt. 362 per la letteratura sul punto). Il prezioso ed indispensabile lavoro di schedatura dell'opera oraziana, svolto dalla Hassan al fine di rinvenirvi i riferimenti al diritto, sarà oggetto di un contributo monografico che confido possa veder la luce quanto prima. Utili, ma non approfondite, considerazioni in tal senso anche in G. MARASCO, v. "Diritto", in Enciclopedia Oraziana II, Roma 1997, 162.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> O. DILIBERTO, *Ut carmen*, cit., 151 ss.

<sup>15</sup> Horat., sat. 1.9.35-42; 74-78. Cfr., tra gli altri, nell'ambito di una copiosa letteratura, T. Maruzek, Self-parody and the Law in Horace's Satires I.9, in Classical Journal 93, 1997, 1 ss.; F. Cairns, Antestari and Horace Satires I.9, in Latomus 64, 2005, 49 ss. (ora ripubblicato anche in Id., Roman Lyric. Collected Papers on Catullus and Horace, Berlin-Boston 2012, 462 ss.). Sulle questioni squisitamente giuridiche aperte dal testo, v. da ultimi, con letteratura precedente, O. Licandro, Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano, Torino 2004, 441; E. Romano, Effigies antiquitatis. Per una storia della persistenza delle Dodici Tavole nella cultura romana, in M. Humbert (a cura di), Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti, Pavia 2005, 465; G. Lotito, Nota testuale a si in ius vocat, in M. Humbert (a cura di), Le Dodici Tavole, cit., 209 ss. e A. De Francesco, Autodifesa privata e iniuria nelle Dodici Tavole, in M. Humbert (a cura di), Le Dodici Tavole, cit., 415 ss. e ivi n. 1; N. Donadio, Vadimonium e contendere in iure. Tra "certezza della tutela" e "diritto alla difesa", Milano

privata, <sup>16</sup> ai vizi occulti nella compravendita al mercato, <sup>17</sup> alla materia testamentaria e alle sostituzioni. <sup>18</sup> Ma il complesso dei riferimenti oraziani al diritto ed alla sua terminologia tecnica – alla luce di un lavoro sistematico di schedatura dell'opera del poeta – è davvero singolare. <sup>19</sup>

Non è certo questa la sede per affrontare tale disamina completa, né per cimentarsi sul tema delle circostanze biografiche o professionali che potrebbero aver indotto il nostro autore a possedere tali particolari conoscenze. Di certo, egli dimostra di averle. Basti, dunque, come accennato a mo' di premessa, sottolineare questa particolare competenza del poeta per il diritto.

Ma in almeno due testi oraziani – anch'essi molto noti – il gioco letterario tra poesia e diritto è scoperto, insistito, chiaramente ricercato. Val dunque la pena richiamarli brevemente, rinviando più nel dettaglio a quanto da me già sostenuto altrove.<sup>20</sup>

Consideriamo in primo luogo:

Horat., sat. 2.3.179-181 Praeterea ne vos titillet gloria, iure iurando obstringam ambo: uter aedilis fueritve

<sup>2011,</sup> spec. 272, 281 ss., 321; R. HASSAN, L'uso di termini giuridici, cit., 103 ss.; J.L. FERRIS-HILL, A Stoll with Lucilius: Horace, Satires 1.9 reconsidered, in American Journal of Philology 132, 2011, 429 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Horat., carm. 1.14.21-24; sat. 2.2.129-132; epist. 2.2.158-176: cfr. ultimamente G. NICOSIA, Brevis dominus, in Scritti in mem. di G. Franciosi, III, Napoli 2007, 1858 ss.; R. HASSAN, L'uso di termini giuridici, cit., 90 ss.

<sup>17</sup> Horat., sat. 2.3.281-285; epist. 2.2.1-19: L. MARRA, Actio redhibitoria e responsabilità per i vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis, Milano 1994, 127, 141, 147 s.; G. FALCONE, D. 1.3.13. Pedio, Ulpiano e la "lex contractus", in Labeo 43, 1997, 249 s. e ivi nt. 34; N. DONADIO, La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti, Milano 2004, 134 ss (nt. 108 ulteriore letteratura); R. ORTU, 'Aiunt aediles...'. Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis, Torino 2008, spec. 266 s.; R. HASSAN, L'uso di termini giuridici, cit., 97 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Horat., sat. 2.5.27-31; 45-55; 62-69. Cfr. per tutti G. FINAZZI, La sostituzione pupillare, Napoli 1997, 155 nt. 33, 437 nt. 52; R. HASSAN, L'uso di termini giuridici, cit., 105 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Mi riferisco ancora al prezioso (anche ai fini di questa mia indagine) lavoro svolto dalla R. HASSAN, *L'uso di termini giuridici*, cit., *passim*.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> O. DILIBERTO, *Ut carmen*, cit., 152 s.

vestrum praetor, is intestabilis et sacer esto.

Un padre cerca di impedire che i figli si dedichino alla politica e li costringe ad un singolare giuramento: se uno di essi diventerà edile o pretore, sarà *intestabilis* e *sacer*.<sup>21</sup> L'intento parodistico è chiaro. Ma il riferimento congiunto all'*intestabilitas* e alla sacertà costituisce chiaramente un riferimento, ancorché non esplicitato (anche nell'imperativo *esto*), ad antiche e solenni disposizioni legislative: su tutte, appunto, le XII Tavole, che contengono – come ben si sa – entrambe le formule sanzionatorie (tra le disposizioni a noi note: XII tab. 8.21 e 8. 22).<sup>22</sup>

Il secondo testo oraziano che giova esaminare è:

Horat., sat. 2.1.7-9
(...) ter uncti
transnanto Tiberim, somno quibus et opus alto,
inriguumque mero sub noctem corpus habento.

Orazio attribuisce al giurista Trebazio Testa, <sup>23</sup> suo amico, una ricetta per prender sonno, vincendo così l'insonnia: già Fritz Schulz aveva notato che si tratta di un medicamento che ricorda chiaramente «lo stile laconico delle XII Tavole». <sup>24</sup> Quest'ultimo è infatti solenne, arcaizzante, evocativo (si pensi, ad esempio, al riferimento al *transnanto Tiberim*, che richiama il *trans Tiberim* di cui possediamo

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Su entrambe le sanzioni, v. ora per tutti M. TALAMANCA, *Delitti e pena privata*, cit., 63 e, ultimamente (per l'*intestabilitas*), F. TERRANOVA, *Ricerche sul testamentum per aes et libram*. I. *Il ruolo del familiae emptor (con particolare riguardo al formulario del testamento librale)*, Torino 2011, 376 ss. e ivi la nt. 811.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Più nel dettaglio, O. DILIBERTO, *Ut carmen*, cit., 153.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> F.P. Bremer, *Iurisprudentiae antehadrianeae quae supersunt*, I, Lipsiae 1896, 382 s.; v. ora E. Romano, *Effigies antiquitatis*, cit., 465. Sui rapporti tra Orazio e Trebazio Testa, oltre alla letteratura riportata nel paragrafo seguente, v. già le osservazioni di D. Nörr, "*Innovare*", in Index 22, 1994, 71 s. Per l'inquadramento complessivo della figura e della personalità di Trebazio, resta, a mio avviso, ancora fondamentale il denso saggio di M. Talamanca, *Trebazio Testa fra retorica e diritto*, in G.G. Archi, (a cura di), *Questioni di giurisprudenza tardo-repubblicana*, Milano 1985, 29 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana* [Oxford 1953<sup>2</sup>], trad. ital. Firenze 1968, 118.

diverse tracce nel diritto romano arcaico e nelle stesse XII Tavole, tab. 3.5: eloquente in tal senso anche l'impiego dell'imperativo futuro *habento*), ma chiaramente parodistico: una «comic prescription for the insomnia that combines medical and legal phraseology». <sup>25</sup>

Ancora una volta, ci troviamo di fronte ad uno stile che doveva evidentemente ricordare qualcosa al pubblico cui era rivolto: <sup>26</sup> altrimenti, anche l'effetto satirico non sarebbe stato raggiunto. Ho provato a dimostrare che ciò era possibile per via del fatto che proprio le XII Tavole erano oggetto di studio sin dalla prima età scolare a Roma nel torno di tempo in cui Orazio scrive <sup>27</sup> (ed egli peraltro se ne duole): <sup>28</sup> pertanto, anche quanti avessero ricevuto un insegnamento non giuridico, ma di base, avevano comunque appreso l'antica legge come una sorta di abbecedario o se si vuole, per impiegare l'efficacissima espressione di Norden, nella qualità di «grammatica nazionale dei romani». <sup>29</sup>

Diversamente avveniva, viceversa, per la conoscenza del diritto *tout court*, che non era certo comune, sul piano squisitamente tecnico, fuori dalla cerchia dei giuristi: circostanza, quest'ultima, che ci avvicina ad un differente livello di lettura ed interpretazione del nostro testo.

3. E' necessaria, tuttavia, come annunciato, anche una seconda – breve – premessa.

Il gioco di specchi tra autore e pubblico è, a questo punto, chiaro. Ma nel testo esaminato da ultimo (quello del medicamento contro l'insonnia) entra in scena, direttamente e quale protagonista, un

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> R. A. LAFLEUR, Horace and Onomasti Komodein: The Law of Satire, in ANRW II.31.3, 1981, 1813 s. Sul complesso del testo, v. il classico lavoro di E. FRAENKEL, Orazio [Oxford 1957<sup>1</sup>], trad. ital. Roma 1993, 202 s. e ivi note; v. ora ultimamente P. FEDELI, Commento e note, in Orazio, cit., 846 s.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Sul rapporto di Orazio con il pubblico e i lettori, v. per tutti le puntuali considerazioni di M. CITRONI, *Poesia e lettori in Roma antica. Forme della comunicazione letteraria*, Roma-Bari 1995, 241 ss., 271 ss., 342 s. e *passim*, su cui tornerò tra breve.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> O. DILIBERTO, *Ut carmen*, cit., passim.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> E. ROMANO, Effigies antiquitatis, cit., 476 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> E. NORDEN, *La letteratura romana* [Berlin 1905<sup>1</sup>], trad. ital. Bari 1958, 10. Letteratura essenziale in O. DILIBERTO, *Ut carmen*, cit., 145.

illustre giurista: come ricordato, si tratta di Trebazio Testa, che è personaggio chiave di tutta la prima satira del secondo libro oraziano.<sup>30</sup>

Non a caso, proprio in tale contesto, il poeta chiede all'amico giurista anche un parere sui propri componimenti satirici (Horat., *sat.* 2.1.82-86), al fine di evitare l'accusa di comporre carmi diffamatori (*malum carmen*:<sup>31</sup> ancora una volta un preciso riferimento al diritto e alle medesime XII Tavole).

Il giurista diventa, dunque, personaggio egli stesso delle Satire oraziane. Così come sarà (probabilmente) per Alfeno Varo (*sat.* 1.3.130)<sup>32</sup> e per un Labeone (*sat.* 1.3.80-84) che tuttavia non sembra poter essere Antistio Labeone, ma un omonimo: il punto resta controverso.<sup>33</sup>

Di certo, Orazio frequenta un ambiente intellettuale ove entra in

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> F. Muecke, Law, Rhetoric and Genre in Horace, Satires 2.1, in S.J. Harrison (ed.), Hom. to Horace: a Bimillenary Celebration, Oxford 1995, 203 ss.; W.J. Tatum, Ultra legem: Law and Literature in Horace, Satires II, I, in Mnemosyne 51, 1998, 688 ss.; J.-H. Michel, La satire 2.1 à Trébatius ou la consultation du juriste, in RIDA 46, 1999, 369 ss. e spec. 379 ss.; M. Lowrie, Slanders and Horse Law in Horace, Sermones 2.1, in Law and Literature 17, 2005, 405 ss.; da ultimo, v. M. Labate, La satira e i suoi bersagli: dallo spazio della civitas allo spazio della corte, in M. Citroni (a cura di), Letteratura e civitas, cit., 287.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> R. HASSAN, *L'uso di termini giuridici*, cit., 112 ss. e ivi letteratura precedente.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Cfr. F.P. Bremer, *Iurisprudentiae antehadrianeae*, cit., 281; da ultimo, P. Fedell, *Commento e note*, in *Orazio*, cit., 824; sul punto v. anche, con equilibrate considerazioni, M. CITRONI, *Poesia e lettori*, cit., spec. 248, 354 nt. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Il poeta afferma che se una persona avesse condannato alla croce il proprio schiavo, colpevole di aver leccato gli avanzi del pesce dal vassoio che aveva ricevuto l'ordine di sparecchiare, si doveva considerare più folle (*insanior*) di Labeone. Il tardo commentatore Porfirione (*ad loc.*) riteneva che il personaggio menzionato da Orazio fosse da individuare in Antistio Labeone: il poeta, infatti, criticherebbe il giurista così duramente al fine di ingraziarsi i favori di Augusto. Tuttavia, la dottrina – come noto – non ha creduto a tale identificazione. Già Bremer (*Iurisprudentiae antehadrianeae quae supersunt*, II, Lipsiae 1898, 10) escludeva potesse trattarsi di Antistio Labeone per semplici ragioni anagrafiche: quest'ultimo sarebbe stato, infatti, troppo giovane (avrebbe avuto, infatti, 15 o 16 anni: P. FEDELI, *Commento e note*, in *Orazio*, cit., 823), nel momento in cui Orazio componeva le Satire. Il medesimo Bremer (ult. loc. cit.), dunque, ipotizzava trattarsi, viceversa, di Pacuvio Labeone, padre di Antistio, giurista anch'egli, morto suicida dopo Filippi. Negli ultimi tempi, tuttavia, è emersa in dottrina – come altrettanto noto – un'altra ipotesi: che si tratti, cioè, di C. Atinio Labeone, tribuno della plebe nel 131 a.C., celebre per la propria severità (da ultimo, per tutti, v. P. FEDELI, *Commento e note*, in *Orazio*, cit., 823).

contatto e diventa sodale anche con la cerchia dei giurisperiti.

4. A questo punto, possiamo dunque tornare ad analizzare il testo dal quale siamo partiti: Horat., *sat.* 1.3.115-117.

A me sembra, infatti, che il brano in esame si presti ad una molteplicità di livelli di letture (e di relativa comprensione per i fruitori), ma ne offra almeno uno sin'ora – per quanto mi consta – sfuggito alla dottrina.

Il primo (e ovvio) livello di lettura – già evidenziato – è quello rivolto al pubblico più vasto: si tratta – si ricorderà – della sproporzione dei due illeciti (taglio di piante – i teneri cavoli – nel terreno altrui e sottrazione notturna dei *sacra*), che giustifica la critica oraziana alla dottrina stoica.

Il secondo livello di lettura – meno ovvio – è rivolto a quanti erano in grado di riconoscere in quelle due fattispecie altrettanti, precisi istituti giuridici (peraltro entrambi antichissimi, ma ancora vigenti e minuziosamente disciplinati quando Orazio scrive): il primo, concernente il danneggiamento di piante, è – in astratto – riconducibile a due diverse, possibili ipotesi: l'actio arborum furtim caesarum (o de arboribus succisis), quella comunque di origine decemvirale, o l'actio ex lege Aquilia (in concorrenza o cumulabili tra loro, a seconda del punto di vista dei diversi giuristi romani: su cui dirò appresso); il secondo, sottrazione di res sacrae, configura, come detto, un crimen sacrilegii.

In ogni caso, sono precisi riferimenti a fattispecie giuridiche.

Credo, a questo punto, si possa proporre un ulteriore – e meno scontato – livello di lettura del testo.

Orazio – lo abbiamo già constatato – era uso prendersi bonariamente gioco<sup>34</sup> dei giuristi suoi amici. Trebazio che indica una prescrizione medica con parole altisonanti, evocative del linguaggio legislativo arcaico, ne è esempio eloquente.

Possiamo, dunque, escludere che anche dietro al testo ora in esame si celasse un analogo intendimento da parte di Orazio, ma rivolto – in questo caso – ai soli che potessero comprenderlo?

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Si tratta della «garbata ironia verso amici» di cui parla giustamente M. CITRONI, *Poesia e lettori*, cit., 325 s.

Le circostanze che sembrano deporre per tale finalità satirica ulteriore (in questo caso, ribadisco, comprensibile solo ai diretti interessati) sono, a mio avviso, non poche e piuttosto significative.

In primo luogo, sappiamo per certo che Trebazio Testa si era interessato *ex professo* proprio di entrambe le tematiche giuridiche evocate da Orazio nel nostro testo.

Di certo, infatti, nei libri *de religionibus* il giurista si era diffusamente occupato della categoria delle *res sacrae* (e più in generale delle *res divini iuris*), la cui sottrazione configura il *crimen sacrilegii* menzionato nei versi di Orazio in esame. I testi di Trebazio sul tema sono, anzi, tutt'altro che esigui: D. 10.3.6.6 (Ulp. 19 *ad ed.*); Arnob., *adv.nat.* 7.31; Gell. 7.12.5; Macr., *Sat.* 1.16.28; 3.3.2-5; 3.5.1; 3.7.5-8; Philargyr., *ad Verg. Georg.* 2.381; Serv., *ad Aen.* 11.316.

Ma sappiamo, altresì, che il medesimo Trebazio partecipa all'animata discussione giurisprudenziale concernente l'*actio* utilizzabile proprio nel caso di strappo di piante nel terreno altrui, se quella decemvirale o quella *ex lege Aquilia*: il riferimento al giurista in tema di concorrenza di azioni per tale illecito è esplicito in D. 47.7.1 (Paul. 9 *ad Sab.*), su cui tornerò appresso.

Non si può escludere, in definitiva, che Orazio non avesse scelto a caso quelle due fattispecie così particolari. Può, infatti, a mio avviso, ipotizzarsi che il poeta avesse deliberatamente inserito nelle proprie Satire dei riferimenti giuridici che, compiutamente, avrebbero potuto comprendere solo dei giuristi che, già si è ricordato, erano di Orazio amici e sodali, sino al punto da diventare personaggi delle sue opere: significativa, in tal senso, a me pare la circostanza che il giurista ed amico Trebazio Testa proprio di quelle tematiche avesse direttamente trattato.

Proviamo, tuttavia, ad approfondire il punto. Infatti, l'assoluta particolarità della menzione oraziana del taglio dei teneri cavoli nel terreno altrui suggerisce qualche considerazione ulteriore: perché mentre il sacrilegio è, comunque lo si voglia intendere, fattispecie criminosa di enorme gravità *prima facie*, l'altra, in verità, sembra scelta

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> O. DILIBERTO, *Materiali per la palingenesi delle XII Tavole*, I, Cagliari 1992, 137 e ivi nt. 416; R. FIORI, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli 1996, spec. 36 ss.

con un intendimento che proverò a precisare meglio nelle pagine che seguono.

5. E' ben noto che l'*actio* utilizzabile nel caso di taglio di alberi altrui è sicuramente di origine decemvirale. <sup>36</sup> Lo stesso Gaio, in un celeberrimo brano delle Istituzioni, a dimostrazione della rigidità delle antiche *legis actiones* e dell'obbligo della pronuncia di *certa verba* (pena la perdita della lite), esemplificava proprio attraverso la fattispecie *de arboribus succisis*:

Gai 4.11: ... Vnde eum, qui de vitibus succisis ita egisset, ut in actione vites nominaret, responsum est rem perdidisse, cum debuisset arbores nominare eo, quod lex XII tabularum, ex qua de vitibus succisis actio competeret, generaliter de arboribus succisis loqueretur.

Il testo è troppo noto e studiato<sup>37</sup> perché si debba qui soffermarvisi oltre. Ai circoscritti fini di questa indagine, giova solo ricordare che proprio la circostanza del generico riferimento all'*arbor* determinò, in sede di *interpretatio*, un'animata ed intensa discussione su quali piante rientrassero o meno in tale qualifica: una discussione che doveva esser iniziata in età già piuttosto risalente.<sup>38</sup>

Gli indizi in tal senso sono molteplici. Innanzi tutto, ancora Gaio, in due diversi luoghi, affronta il tema in sede di commento proprio all'antica legge decemvirale:

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Oltre ai frammenti citati nel testo, basti richiamare Plin., n.h. 17.1.7: cfr. O. DILIBERTO, Materiali, I, cit., 34 ss. (e ivi letteratura precedente); A. CORBINO, Danno, lesioni patrimoniali e lex Aquilia nell'esperienza romana, in Scritti in mem. di G. Franciosi, I, Napoli 2007, 612; J.L. ZAMORA MANZANO, Precedentes romanos sobre el derecho ambiental, Madrid 2003, cap. II e passim; M. FIORENTINI, Precedenti di diritto ambientale a Roma? II. La tutela boschiva (sostanzialmente l'ampia discussione della monografia spagnola ora citata), in Index 35, 2007, 328; M. TALAMANCA, Delitti e pena privata, cit., spec. 94; L. DESANTI, Caedere est non solum succidere: taglio di alberi, XII Tavole e D. 47.7.5 pr. (Paul. 9 ad sab.), in Per il 70. compleanno di P. Zamorani. Scritti, Milano 2009, 147 ss. Cfr. sul punto, peraltro, anche D. 12.2.28.8 (Paul. 18 ad ed.).

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Per tutti, v. M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, 302 e, più recentemente, G. FALCONE, *Appunti sul IV commentario delle Istituzioni di Gaio*, Torino 2003, 14 ss., 18, 61 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> J.L. ZAMORA MANZANO, *Precedentes*, cit., cap. II e passim.

- D. 47.7.2 (Gai 1 ad leg. XII tab.): Sciendum est autem eos, qui arbores et maxime vites ceciderint, etiam tamquam latrones punitur.<sup>39</sup>
- D. 47.7.4 (Gai 1 ad leg. XII tab.): Certe non dubitatur, si adhuc adeo tenerum sit, ut herbae loco sit, non debere arbores numero haberi.

Nel primo testo, il giurista considera il taglio di alberi (e, ancora una volta, *maxime* delle viti) alla stregua del *furtum*; nel secondo individua un criterio sicuro (*certe non dubitatur*: mentre per altri criteri evidentemente si discuteva) per giudicare quando una pianta possa o meno rientrare nella nozione di *arbor*: quello della tenerezza, per cui ad esempio le *herbae* non sarebbero da considerare *arbores*.

Come si può intuire, ci avviciniamo al cuore del problema.

Ma proseguiamo. Anche Ulpiano, infatti, nel commentario *ad Sabinum*, discetta minuziosamente in relazione a quali piante possano esser ricondotte alla nozione di *arbor*:

D. 47.7.3.pr.-8 (Ulp. 42 ad Sab.): Vitem arboris appellatione contineri plerique veterum existimaverunt. 1. Ederae quoque et harundines arbores non male dicentur. 2. Idem de saliceto dicendum est. 3. Sed si quis saligneas virgas instituendi salicti causa defixerit haeque, antequam radices coegerint, succidantur aut evellantur, recte Pomponius scripsit non posse agi de arboribus succisis, cum nulla arbor proprie dicatur, quae radicem non conceperit. 4. Quod si quis ex seminario <id est stirpitus> arborem trastulerit, eam, quamvis nondum comprehenderit terram, arborem tamen videri Pomponius libro nono decimo ad Sabinum probat. 5. Ideo ea quoque arbor esse videtur, cuius radices desinent vivere.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> S. MORGESE, *Taglio di alberi e 'latrocinium': D. 47,7,2*, in SDHI 49, 1983, 147 ss. e passim; A.D. Manfredini, *Voleurs, brigands et légitime défense en droit romain*, in RHDFE 74, 1996, 512 e ivi nt. 76; C. GIACHI, *Studi su Sesto Pedio. La tradizione, l'editto*, Milano 2005, 546 s. nt. 106; J.L. Zamora Manzano, *Precedentes*, cit., 69 ss.; M. FIORENTINI, *Precedenti*, cit., 329; L. DESANTI, *Caedere*, cit., 152.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Cfr. F. La Rosa, *Il valore originario di "iniuria" nella "lex Aquilia"*, in Labeo 44, 1998, 366 ss.; J.L. Zamora Manzano, *Precedentes*, cit., 74; M. Fiorentini, *Precedenti*, cit., 330 ss.; M.A. Fenocchio, *Sulle tracce del delitto di furtum. Genesi sviluppo vicende*, Napoli 2008, 52 s., 61 s. e ivi nt. 102 per ulteriore letteratura.

Radix autem arboris non videtur arboris appellatione contineri, quamvis adhuc terra contineatur: quam sententiam Labeo quoque probat. 6. Labeo etiam eam arborem recte dici putat, quae subversa a radicibus etiam nunc reponi potest, aut quae ita translata est, ut poni possit. 7. Stirpes oleae arbores esse magis est, sive iam egerunt radices sive nondum. 8. Omnium igitur harum arborum, quas enumeravimus, nomine agi poterit.

Come si può osservare, Ulpiano fa esplicita menzione dei *plerique veterum* che giudicarono le viti rientrare nella nozione di *arbor* (la discussione doveva dunque esser stata risalente e tutt'altro che pacifica: cfr. in tal senso anche Ulp. 71 *ad ed.*, D. 43.27.1.3: *arboris appellatione etiam vites continentur*); inoltre, egli ricorda, come partecipanti a tale discussione, Pomponio (nel diciannovesimo libro *ad Sabinum*) e Labeone, che concludeva nel senso che la *radix* non poteva rientrare nella medesima nozione di *arbor*.<sup>41</sup>

Ma lo stesso Labeone e Trebazio discutono – come già osservato – del rapporto tra l'azione decemvirale e quella *ex lege Aquilia*:

D. 47.7.1 (Paul. 9 ad Sab.): Si furtim arbores caesae sint, ex lege Aquilia et ex duodecim tabularum dandam actionem Labeo ait: sed Trebatius ita utramque dandam, ut iudex in posteriore deducat id quod ex prima consecutus sit et reliquo condemnet.<sup>42</sup>

Le due diverse opinioni sul rapporto tra le azioni in esame, da

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Da ultimo, v. L. DESANTI, Caedere, cit., 152 e 158 s.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> A. PALMA, Iura vicinitatis. Solidarietà e limitazioni nel rapporto di vicinato in diritto romano dell'età classica, Torino 1988, 79 ss., 92; M. D'ORTA, La giurisprudenza tra repubblica e Principato. Primi studi su C. Trebazio Testa, Napoli 1990, 171 e ivi nt. 147; D. NÖRR, "Innovare", cit., 84 e ivi note 85-87; P. VOCI, Azioni penali e azioni miste, in SDHI 64, 1998, 8 e ivi nt. 26; M.F. CURSI, Iniuria cum damno. Antigiuridicità e colpevolezza nella storia del danno aquiliano, Milano 2002, 274 e ivi letteratura; J.L. ZAMORA MANZANO, Precedentes, cit., 72; M. FIORENTINI, Precedenti, cit., 331; M.F. CURSI, Danno e responsabilità extracontrattuale nella storia del diritto privato, Napoli 2010, 5 s. e ivi note.

parte dei giuristi menzionati, <sup>43</sup> non rilevano ai fini della nostra indagine, ma la partecipazione a tale dibattito di Trebazio riporta proprio ai tempi di Orazio lo svolgimento della controversia giurisprudenziale.

6. Abbiamo, sin qui, ricordato le discussioni giurisprudenziali concernenti, rispettivamente, la nozione di *arbor* e la concorrenza tra azione decemvirale ed *actio ex lege Aquilia* nel caso di danneggiamento di piante altrui. Entrambe tali discussioni, come si è potuto constatare, sono ascrivibili all'età nella quale Orazio scrive (e di esse è protagonista, tra gli altri, proprio l'amico Trebazio).

A questo punto, credo che il testo oraziano possa prestarsi ad una nuova ipotesi di lettura.

Infatti, al verso 116 della satira in esame, a proposito dei teneri cavoli, si afferma *qui teneros caules alieni fregerit horti*: e il punto a me sembra particolarmente significativo.

Infatti, l'espressione impiegata nel passo è singolarmente, direi sorprendentemente, simmetrica a quanto si legge nel celebre terzo caput della lex Aquilia:

D. 9.2.27.5 (Ulp. 18 ad ed.): Tertio autem capite ait eadem lex Aquilia: 'Ceterarum rerum praeter nomine et pecudem occisos si quis alteri damnum faxit, quod usserit fregerit ruperit iniuria, quanti ea res erit in diebus triginta proximis, tantum aes domino dare damnas esto. 44

E' un frammento celebre. Ma ciò che ora a noi interessa è solo

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Cfr. anche D. 12.2.28.6 (Paul. 18 ad ed.): L. DESANTI, Caedere, cit., 152; D. 19.2.25.5 (Gai 10 ad ed. prov.): P. VOCI, Azioni penali e azioni miste, cit., 10; D. 47.7.11 (Paul. 22 ad ed.): P. VOCI, Azioni penali in concorso, cit., 7.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Cfr., nell'ambito di una letteratura sterminata, oltre agli autori citati nella precedente nt. 7 e limitandoci proprio all'essenziale, C.A. CANNATA, *Il terzo caput della 'lex Aquilia'*, in BIDR 98-99, 1995-1996, 118 ss. (con puntuale analisi della letteratura precedente); A. BIGNARDI, *Frangere e rumpere nel lessico normativo e nella interpretatio prudentium*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alla esperienza moderna. Ricerche dedicate al prof. F. Gallo*, I, Napoli 1997, 27; A. CORBINO, *Danno*, cit., 619 ss.; F. MUSUMECI, *Molesta separatio, difficilis separatio ed esperibilità dell'actio legis Aquiliae*, in *Studi in on. di R. Martini*, II, Milano, 2009, 822 e ivi nt. 1 per i fondamentali richiami alla dottrina precedente.

l'espressione impiegata per indicare una delle fattispecie previste nella *lex*, a proposito del danneggiamento (*quis ...fregerit*), quanto cioè si legge in Orazio (*qui ...fregerit*).

Certo, la sostanziale coincidenza delle due espressioni (quella del legislatore e quella del poeta) può esser frutto di un caso: ma le circostanze sin qui emerse non mi sembrano deporre in tal senso, suggerendo, viceversa, una plausibile, diversa ipotesi interpretativa.

Proviamo, infatti, a riassumere.

Nel testo oraziano in esame viene evidenziata (in modo volutamente paradossale) la disparità tra chi ha compiuto un banale danneggiamento nel campo altrui e chi si è macchiato di sacrilegio.

La sproporzione dei due illeciti è chiara a chiunque tra il pubblico più ampio.

Una parte di quest'ultimo è forse anche in grado di riconoscere, in entrambe le fattispecie, istituti giuridici.

Ma il riferimento ai cavoli sembrerebbe implicitamente celare un ulteriore e più raffinato intento ironico, rivolto proprio nei confronti delle discussioni giurisprudenziali che Orazio potrebbe, dunque, almeno per grandi linee, conoscere: infatti, in base alle medesime discussioni giurisprudenziali, il taglio di cavoli non potrebbe esser considerato taglio di *arbores* in senso stretto, così come previsto nelle XII Tavole e nella relativa successiva interpretazione dei *prudentes*: non mi sembra, in definitiva, un caso che Orazio menzioni, per le piante strappate (i cavoli), anche la loro tenerezza, criterio indicato esplicitamente da Gaio, nel commento alle XII Tavole (D. 47.7.4), per escludere un vegetale dalla nozione di *arbor*.

Se a ciò aggiungiamo l'impiego oraziano del verbo *fregerit*, che sappiamo essere espressione letteralmente coincidente con quella che ritroviamo a proposito del danneggiamento nella *lex Aquilia*, le due circostanze – a mio modo di vedere – inducono a propendere verso un'univoca conclusione: il poeta esclude che in questo caso si possa agire in forza dell'azione decemvirale, ma possa esperirsi solo l'*actio ex lege Aquilia*, proprio perché i teneri cavoli non rientrano nella nozione di *arbor*.

Il poeta, insomma, sembra proporre in chiave parodistica, ma con precisione tecnico-giuridica, la corretta soluzione di un problema annoso (quello del rapporto tra le azioni in oggetto, nel caso di

danneggiamento alle piante), dibattuto dalla giurisprudenza coeva e del quale si era interessato, tra gli altri, anche il suo amico Trebazio Testa.

\* \* \*

Ma chi è in grado di cogliere la sottigliezza dell'intento parodistico oraziano nel testo esaminato? Credo, ragionevolmente, in questo caso, si tratti di un gioco letterario tutto interno ad una ben più ristretta cerchia di lettori (rispetto al complesso del pubblico potenziale), in grado di percepirne, appunto, l'ironia: si tratta di quei giuristi dei quali il poeta era amico, e di Trebazio Testa in particolare, che si era interessato di entrambi gli istituti giuridici menzionati da Orazio, quali esempi paradigmatici da utilizzare nella polemica contro gli stoici che equiparavano tutte le colpe.

In definitiva, i versi oraziani analizzati sembrerebbero confermare, da un lato, la peculiare dimestichezza del poeta con le tematiche giuridiche, ma, dall'altro, anche quanto già dimostrato qualche anno addietro da Mario Citroni, proprio in relazione alla "duplicità o pluralità dei piani di destinazione" dell'opera oraziana. <sup>45</sup> Oltre al pubblico largo, un più approfondito livello di scrittura (e dunque di lettura) sarebbe stato rivolto a quanti – pochi, specialisti del diritto – avrebbero potuto sorridere dell'ironia loro implicitamente rivolta, in un testo la cui precisione giuridica solo essi avrebbero pienamente compreso e – si può immaginare – anche apprezzato.

Come ho già avuto modo di sottolineare nel contributo recente più volte richiamato, anche l'analisi sin qui condotta conferma che «ogni atto di lettura è una [...] transazione tra la competenza del lettore [...] e il tipo di competenza che un dato testo postula per essere letto».

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> M. CITRONI, *Poesia e lettori*, cit., 280 ss., 290 s., ma anche 343 e *passim*.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> U. ECO, *Interpretazione e sovrainterpretazione* [Cambridge 1992<sup>1</sup>], Milano 1995, 82. Su "giochi letterari" tra autore e lettore, si veda anche il recente S. BARTEZZAGHI, *Scrittori giocatori*, Torino 2010, 13.

La pubblicazione degli articoli proposti a questa Rivista è subordinata - secondo il procedimento di *peer review* - alla valutazione positiva di due *referees*, uno dei quali può far parte del Comitato scientifico della Rivista, che esaminano gli articoli con il sistema del *double-blind*.

Gli articoli, muniti di *abstract* e parole chiave, vanno inviati, entro il 30 giugno, al Comitato di Redazione via e-mail all'indirizzo: redazioneaupa@unipa.it

Finito di stampare nel mese di Dicembre 2012 da Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l. Bagheria (Pa)

